



CONCILIA LEX®
ORGANISMO DI MEDIAZIONE

Iscr. n. 143 del Reg. Organismi di Mediazione - Ministero della Giustizia

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE

In composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Silvia Albano ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al n. 6350 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2015 vertente:

TRA

Ma. Ca. (C.F. -omissis-) con il patrocinio dell'Avv. A. F. e dell'Avv. R. P. S., con elezione di domicilio in Roma, presso lo studio dei difensori;

- attore -

E

BANCA A S.P.A., con il patrocinio dell'Avv. A. I., con elezione di domicilio in Roma, presso lo studio del difensore;

- convenuta -

Ragioni di fatto e diritto della decisione

Con atto di citazione ritualmente notificato il Signor Ma. Ca. conveniva in giudizio Banca A S.p.A. in persona del Suo l.r.p.t. per chiedere al Tribunale di:

"1) Accertare e dichiarare che la Banca A spa ha illegittimamente segnalato il Signor Ma. Ca. come debitore insolvente alla CRIF in assenza dei presupposti sostanziali e procedurali per tale segnalazione;

2) Accertare e dichiarare l'obbligo della Banca del Fucino s.p.a., in persona del suo l.r.p.t. di risarcire i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dal Signor Ma. Ca. a seguito dell'illegittima segnalazione in CRIF, meglio descritti in narrativa da liquidarsi in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c. nella misura che si propone complessivamente in euro 100.000,00 o nella diversa somma, maggiore o minore, che si riterrà equa, oltre interessi dal 28 aprile 2014 al saldo, e, per l'effetto, condannare la Banca medesima al pagamento di detta somma in favore dell'attore;

3) Con vittoria delle spese e degli onorari di giudizio".



CONCILIA LEX[®]
ORGANISMO DI MEDIAZIONE

Iscr. n. 143 del Reg. Organismi di Mediazione - Ministero della Giustizia

Si costituiva con comparsa di costituzione e risposta la Banca A S.p.A. eccependo, in via preliminare, l'improcedibilità della domanda attorea per difetto del tentativo obbligatorio di mediazione, e proponendo un'istanza di verifica della sottoscrizione apposta sulla asserita lettera di patronage del 21.10.2011; nel merito, chiedeva il rigetto della domanda attorea e, in via subordinata, nell'ipotesi in cui il Tribunale ritenesse sussistente un danno in re ipsa, chiedeva di provvedere alla liquidazione dello stesso in via equitativa tenendo conto della asserita buona fede e legittimità dell'operato della Banca convenuta e della mancata prova del danno dedotto; con vittoria di spese e compensi.

A fronte della sottoposizione al contraddittorio delle parti da parte del GI della questione relativa al rito prescelto, considerato che la domanda poteva rientrare in ipotesi di risarcimento danni per illecito trattamento dei dati personali, l'attore ha precisato che trattavasi di domanda di risarcimento del danno conseguente alla lesione del suo onore e reputazione per la illecita iscrizione presso il CRIF.

Così qualificata la domanda, deve ritenersi che la causa non rientri tra le fattispecie oggetto di mediazione obbligatoria di cui all'art. 5 del D.Lgs. 28/2010.

Nel merito la domanda deve essere respinta.

Sebbene, infatti, non sia contestato che vi sia stata una segnalazione negativa al CRIF da parte della Banca A, questa non è stata prodotta, quindi non vi è prova né dei motivi della segnalazione, né di quando sia stata effettuata. La banca convenuta sostiene che è stata cancellata subito, dopo circa un mese da quando era stata inviata, ciò induce a ritenere che non possa essersi prodotto un danno quale quello descritto dall'attore.

Ma, soprattutto, non vi è prova che quella inviata dalla Banca A fosse l'unica segnalazione al CRIF ai danni dell'attore e, quindi, del nesso causale tra il danno allegato e la condotta della Banca convenuta, tenuto conto che dalla documentazione depositata in atti non si evince tale dato.

Infatti, nulla è stato provato o chiesto di provare in merito alla sussistenza o meno di altre segnalazioni negative al Crif.

Alla soccombenza segue la condanna dell'attore al pagamento delle spese di lite in favore della convenuta, liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:

rigetta le domande proposte dall'attore;

condanna Ca. Ma. al pagamento delle spese di lite in favore della convenuta, che liquida in complessivi E 3.500,00 per compensi, oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 12/06/2017

Depositata in cancelleria il 05/07/2017.